




Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 3232 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I



Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari III - II - IV

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di Legge "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania" (Reg.Gen.n.259)

Ad iniziativa dei Consiglieri Sibilia, Martusciello, Ronghi ed altri.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare per l'esame;
II - IV Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **7 MAG. 2007**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

VIII LEGISLATURA

Proposta di legge

“Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Campania”

Ad iniziativa dei Consiglieri Sibilìa, Martusciello, Ronghi ed altri.

Ruolo Generale n. 259



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

La proposta di legge nasce come strumento sistematico innovativo attraverso il quale sviluppare una strategia d'azione per poter affrontare prontamente le numerose e complesse sfide economiche dei nostri giorni. La competitività non si impone con le leggi o attraverso provvedimenti amministrativi o settoriali, ma predisponendo gli strumenti necessari alle imprese per raggiungerla. Il DL non contiene norme descrittive e procedurali, ma definisce una struttura sostanziale grazie alla quale è possibile realizzare una molteplicità di azioni, finanziarie e non, in una molteplicità di campi d'azione in cui la Regione vorrà intervenire a sostegno della competitività del sistema produttivo campano.

La normativa regionale in materia di attività produttive non è in grado di far fronte ad una dinamica sempre più accelerata e globalizzata della competizione tra sistemi territoriali ed economici.

La Campania ha risentito pesantemente del cambiamento dello scenario economico mondiale dovuto al repentino processo di industrializzazione che ha coinvolto i paesi asiatici, ed ha registrato una tendenziale diminuzione di competitività e la conseguente perdita di proprie quote sul commercio nazionale e mondiale.

Per affrontare al meglio le nuove sfide che ci vengono poste dal nuovo assetto dell'economia mondiale occorre necessariamente che la Campania si adegui alla situazione creatasi. La globalizzazione ci impone di agire in un contesto in continuo mutamento che pone domande pressanti e richiede risposte immediate. Occorrono pertanto strumenti agili e flessibili per perseguire l'obiettivo di aumentare la competitività e recuperare la propria quota di mercato.

Per aprirsi al confronto competitivo internazionale occorre tener presente le peculiarità della maggioranza delle nostre imprese. Il sistema produttivo campano è caratterizzato ancora da diversi elementi di criticità, tra cui si possono elencare la presenza di imprese di piccole dimensioni, i fenomeni di scarsa integrazione, il mancato sviluppo di un qualificato comparto dei servizi alla produzione, la presenza di una dotazione infrastrutturale che è quasi sempre inadeguata sotto il profilo della qualità e della manutenzione, le diseconomie generate da uno sviluppo disordinato delle città e dei territori, la presenza di spazi localizzativi e aree dismesse in attesa di riquilibratura.

In particolare, il tema delle aree industriali dismesse localizzate all'interno dei territori urbani e metropolitani prospetta un'azione di recupero anche attraverso la partecipazione del capitale privato.

L'intervento normativo della Regione deve essere volto a fornire alle imprese gli strumenti necessari affinché tali caratteristiche non siano alla fine un impedimento per competere sul mercato globale.

La pubblica amministrazione deve fare a riguardo la propria parte. La burocrazia della Regione e dei vari enti locali è ancora vista con diffidenza dalle imprese. Molte volte a ragione. Il percorso delle procedure che le imprese devono affrontare deve essere drasticamente snellito. Il compito dell'amministrazione pubblica non deve limitarsi ad una politica poco più che assistenziale, ma deve trasformarsi in una parte fondamentale della spinta competitiva del sistema imprenditoriale. I contributi a pioggia sono privi di efficacia in quanto non in grado di rilanciare l'economia e la capacità del territorio di attrarre investimenti. Ciò che invece le imprese chiedono alla pubblica amministrazione per essere tangibile ed efficace, sono rapidità e semplicità. Il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione deve essere più fluido, veloce e semplice.



La proposta di legge fornisce strumenti immediatamente operativi. La normativa comunitaria impone infatti la notifica preventiva di ogni azione destinata alle imprese. Se la proposta di legge comprendesse un elenco minuzioso delle procedure, la sua attuazione dovrebbe essere subordinata all'esito dell'esame comunitario sull'intero testo, operazione che potrebbe protrarsi per mesi e bloccarsi ad ogni singola contestazione. La struttura innovativa della proposta di legge rende invece immediatamente operativo il testo, quale schema di riferimento per le azioni non finanziarie o in *de minimis*, permettendo in tal modo una più semplice e rapida notifica comunitaria delle singole azioni che verranno approvate con singola delibera da parte della Giunta regionale e che verranno quindi rese autonomamente operative.

La proposta di legge permette infine di enfatizzare la competenza del Consiglio regionale rispetto al quadro normativo attuale. Anche se il testo esplicita la competenza della Giunta nella definizione operativa delle singole misure d'intervento, si specifica altresì che sarà comunque il DPEF a definire i temi e le priorità d'intervento delle azioni, aggiornandone gli orientamenti e quindi gli ambiti e gli strumenti con cui agire in relazione al mutare delle condizioni di contesto.

**INDICE****Art. 1 – Obiettivi****Art. 2 – Strumenti****Art. 3 – Attuazione****Art. 4 – Distretti****Art. 5 – Semplificazione dei rapporti****Art. 6 – Semplificazione delle procedure****Art. 7 – Recupero delle aree industriali dismesse****Art. 8 - Norma finanziaria****Art. 9 – Disposizioni finali**



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

Obiettivi

1. La Regione, in conformità alla normativa comunitaria e nell'ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione, persegue la crescita competitiva del sistema produttivo della Campania e, in linea con gli orientamenti comunitari e con la legislazione regionale in materia di mercato del lavoro, istruzione e formazione professionale, si pone i seguenti obiettivi:

- a) *SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO*, rispetto al quale la regione promuove e sostiene l'orientamento, lo sviluppo e l'impiego ottimale delle capacità e delle risorse professionali;
- b) *IMPRENDITORIALITA' E GESTIONE DELLE CRISI*, rispetto al quale la regione promuove e sostiene il consolidamento patrimoniale e finanziario delle imprese, la creazione di nuove realtà produttive, e l'aggregazione delle stesse, il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore, la salvaguardia dell'occupazione e la riconversione produttiva ed occupazionale;
- c) *RICERCA ED INNOVAZIONE*, rispetto al quale la regione promuove e sostiene i processi di ricerca al fine di favorire la formazione professionale quale servizio di interesse generale; l'apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze anche attraverso la collaborazione tra centri di ricerca pubblici e privati, università, imprese, settori produttivi e merceologici; l'innovazione tecnologica e la ricerca applicata;
- d) *MERCATO E INTERNAZIONALIZZAZIONE*, rispetto al quale la regione promuove e sostiene il rilancio della capacità di attrazione degli investimenti nazionali ed internazionali sul territorio regionale al fine del rafforzamento del potenziale competitivo del sistema produttivo campano;
- e) *COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA' DELLO SVILUPPO*, rispetto al quale la Regione promuove e sostiene il perseguimento di politiche in materia di infrastrutturazione primaria e secondaria, finalizzate ad un'efficace gestione delle reti telematiche ed energetiche; un modello di sviluppo improntato all'ecosostenibilità e al rafforzamento delle sinergie tra qualità territoriale e dinamiche socio-economiche, la riqualificazione dei centri urbani e periferici; un forte impulso alla liberalizzazione dei servizi pubblici.
- f) *GOVERNANCE DEL SISTEMA ECONOMICO*, rispetto al quale la regione promuove e sostiene il miglioramento dei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione, - di seguito denominata PA - la semplificazione amministrativa e la maggiore efficienza della PA, al fine della qualificazione e del rafforzamento del sistema produttivo campano.

2. Nel perseguire tali finalità, la regione attribuisce specifica attenzione al contrasto dell'illegalità, dell'economia sommersa, sotto ogni forma e a tutti i livelli, dell'evasione fiscale e contributiva, attraverso l'adozione di strategie idonee a contrastare ogni alterazione della libera concorrenza ed assicurare correttezza e rispetto delle regole della competitività. Con tali finalità la regione promuove l'estensione dell'applicazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva - di seguito denominato DURC -, nonché la vigilanza ed il monitoraggio sugli appalti pubblici.



Articolo 2

Strumenti

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti con l'utilizzo delle seguenti tipologie di strumenti:
 - a) **POLITICHE FISCALI**: consistono nella riduzione del carico fiscale di competenza regionale gravante sulle imprese, e nel conseguimento di una maggiore efficienza dei procedimenti di spesa, in coerenza con la programmazione finanziaria regionale, integrando risorse regionali, nazionali e comunitarie;
 - b) **ACCESSO AL CREDITO**: consistono in interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese, anche attraverso il potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia ed il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti, nonché mediante nuovi modelli di intervento regionale.
 - c) **AGEVOLAZIONI**: consistono in sovvenzioni e altre forme di intervento finanziario destinati a
 - 1) sostenere gli investimenti in beni materiali ed immateriali;
 - 2) favorire l'integrazione e il coordinamento della Regione con il sistema finanziario coinvolto;
 - 3) incoraggiare attività e programmi di trasferimento di conoscenze e favorire l'integrazione tra settori ad alta tecnologia e settori tradizionali;
 - 4) promuovere l'acquisto o l'accesso a servizi, prestazioni e risorse professionali nel campo della ricerca, dell'innovazione, dell'organizzazione, dell'internazionalizzazione, della finanza d'impresa, della formazione, delle conoscenze.
 - d) **FINANZA INNOVATIVA**: consiste nella costituzione e sviluppo di fondi di investimento al fine di offrire la possibilità alle imprese di finanziare le proprie strategie ricorrendo a partners finanziari o investitori istituzionali che intervengano apportando capitali in qualità di azionisti.

**Articolo 3****Attuazione**

1. La Giunta regionale, anche attraverso gli enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti e le società a partecipazione regionale, persegue gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei seguenti modi:
 - a) attuando direttamente le azioni, definendo per ognuna le specifiche modalità e lo strumento d'intervento, le categorie di destinatari e le modalità per la valutazione di efficacia delle stesse in relazione agli effetti occupazionali e al sistema socio-economico nel suo complesso;
 - b) stipulando specifici accordi con gli enti locali, le Camere di commercio in quanto istituzionalmente preposte allo sviluppo delle economie locali, le organizzazioni imprenditoriali riconosciute come diretta rappresentanza delle imprese associate. Tali accordi dovranno:
 1. privilegiare la collaborazione tra soggetti territoriali ed organizzazioni ed ottimizzare i vantaggi per i destinatari delle azioni;
 2. favorire il concorso di risorse addizionali;
 - c) aderendo alle proposte di programmi di sviluppo della competitività locale di cui al comma 4.
2. Le indicazioni prioritarie per lo sviluppo delle azioni sono proposte annualmente dalla Giunta regionale, dopo aver esperito un confronto con le istanze associative degli enti locali della Campania con i rappresentanti dei soggetti economici e sociali regionali e sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale nell'ambito del Documento di programmazione economica e finanziaria - di seguito denominato DPEF- .
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, la Giunta regionale sottopone semestralmente al Consiglio Regionale una relazione contenente:
 - a) l'analisi congiunturale e del posizionamento competitivo del sistema produttivo campano rispetto al contesto nazionale e internazionale;
 - b) la valutazione dell'impatto delle azioni regionali condotte, specificando:
 - 1) le risorse finanziarie impiegate;
 - 2) gli strumenti d'intervento e le procedure adottate;
 - 3) la tipologia degli investimenti attivati;
 - 4) la valutazione di efficacia delle azioni e l'opportunità di correttivi.
4. Gli enti locali, le organizzazioni rappresentative delle imprese, le camere di commercio ed il loro sistema regionale e le parti sociali, con priorità alle iniziative collaborative, possono proporre alla Giunta regionale programmi di sviluppo della competitività locale che comportino l'attivazione di azioni attuabili in forza della presente legge e che presentino le seguenti caratteristiche:
 - a) rilevanza dei risultati attesi e capacità di conseguirli nel programma proposto;
 - b) equilibrio del rapporto tra impegni e risultati;
 - c) addizionalità di risorse anche private attivabili;
 - d) governabilità dei processi di sviluppo ed attuazione dei programmi.
5. Per la realizzazione dei programmi di cui sopra i soggetti attuatori possono avvalersi di agenzie di sviluppo. Le azioni a valenza finanziaria a beneficio delle imprese di cui alla presente legge sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, previa comunicazione di applicazione del regolamento di esenzione o notifica alla Commissione Europea nei casi e nei modi prescritti.



Articolo 4

Distretti

1. Nell'ambito dei distretti industriali previsti dalle disposizioni vigenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 2 giugno 1997, n. 59, adottata ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), ed intesi come sistemi produttivi locali caratterizzati da una forte concentrazione di imprese industriali e manifatturiere di piccole e medie dimensioni, la regione riconosce la libera aggregazione di imprese che cooperano in modo intersettoriale, finalizzata alla crescita collaborativa attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione e alla logistica.

2. Tali ulteriori aggregazioni sono denominate distretti funzionali; ad essi possono aderire liberamente le imprese industriali e manifatturiere, artigianali e commerciali, secondo affinità a carattere settoriale, territoriale o congiunto, ovvero altro specifico legame di correlazione esplicitamente espresso, nel numero minimo di dieci imprese.

3. Nell'ambito delle competenze e delle azioni regionali rivolte alla competitività, i distretti funzionali possono, in particolare:

- a) individuare obiettivi e strategie di sviluppo delle imprese aderenti;
 - b) presentare, a nome del distretto ovvero delle imprese associate singole o aggregate, richieste di accesso alle agevolazioni previste dalle leggi regionali, nazionali o da disposizioni comunitarie gestite dalla regione, nonché effettuare presso lo sportello unico, per conto delle imprese associate, gli adempimenti relativi ai procedimenti amministrativi relativi agli insediamenti produttivi;
 - c) stipulare apposite convenzioni con banche, istituti di credito ed altri intermediari finanziari, volte alla prestazione di garanzie per il rimborso delle quote del contributo concesso alle imprese associate;
 - d) attuare gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie in coerenza e secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di collocamento obbligatorio e, nei casi di crisi interne ed esterne al distretto, promuovere iniziative per la riconversione occupazionale.
4. A sostegno dello sviluppo distrettuale la regione promuove:
- a) la costituzione di fondi di investimento in capitale di rischio ed altri specifici strumenti finanziari, finalizzati alla realizzazione di progetti volti allo sviluppo competitivo e al rilancio del tessuto imprenditoriale;
 - b) iniziative volte all'accertamento dei presupposti che consentono l'accesso ad agevolazioni ed incentivi tributari e contributivi anche a livello nazionale ed all'espletamento degli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici;
 - c) la qualità delle relazioni industriali finalizzate a sviluppare la partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale, i loro diritti individuali, il contrasto alla discriminazione sui luoghi di lavoro, la stabilità dei rapporti di lavoro e l'emersione del lavoro irregolare.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 5

Semplificazione dei rapporti

1. I procedimenti amministrativi preordinati all'adozione di provvedimenti per l'avvio, lo svolgimento, la trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, che richiedano il rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte del proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.
2. In caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, ferme restando le responsabilità specifiche, la dichiarazione resa è nulla.
3. La Giunta regionale, per i procedimenti amministrativi relativi ad attività economiche a cui non si applicano le disposizioni del comma 1 in quanto richiedono valutazioni a carattere tecnico-discrezionale, definisce la modulistica unificata e la standardizzazione procedurale, di requisiti ed allegati, valida per tutte le amministrazioni interessate ai relativi procedimenti.
4. Il procedimento di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, disciplinato dalla legge regionale 11/87 (Norme per la tenuta degli Albi delle Imprese Artigiane e disciplina delle Commissioni Provinciali e Regionale per l' Artigianato), è sostituito da denuncia di inizio attività del titolare rappresentante dell'impresa, contenente il possesso dei requisiti, come da modulistica predisposta dalla Regione, che ne determina automaticamente l'iscrizione. Le Commissioni provinciali per l'artigianato dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione. E' fatta salva la facoltà di non avvalersi della procedura semplificata da parte del titolare o rappresentante delle imprese.
5. La Regione, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, assicura:
 - a) che le procedure regionali che interessano le imprese siano accessibili mediante procedura informatica e con la medesima modalità le imprese ottengano supporto informativo;
 - b) il collegamento fra le banche dati pubbliche sulle imprese, a partire dal Registro Imprese presso le Camere di Commercio, allo scopo di costituire il Sistema Informativo Integrato imprese della Regione per:
 - razionalizzare e semplificare l'interfaccia informatica tra imprese e Pubblica Amministrazione;
 - coordinare l'offerta e l'opportunità di servizi;
 - garantire la piena e reciproca consultabilità fra banche dati pubbliche e quelle relative alle imprese, al fine di evitare duplicazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - costituire la banca dati dei contributi fruiti dalle imprese, anche al fine di verificare l'efficacia delle politiche pubbliche ed orientarne lo sviluppo.
6. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti a quanto previsto dal presente articolo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti riguardanti l'apertura o la modificazione delle medie e grandi strutture di vendita, che restano disciplinati dalla legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 (Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale) e dai provvedimenti attuativi dello stesso.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 6

Semplificazione delle procedure

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, tutti i procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche, fanno capo allo Sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 24 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); laddove questo non sia ancora attivo, le relative funzioni sono assolve dal competente ufficio comunale.
2. La domanda di avvio del procedimento è presentata allo Sportello Unico. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta l'ufficio chiede l'integrazione della documentazione mancante o incompleta; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.
3. Qualora lo Sportello Unico chieda integrazioni nei termini di cui al comma 2, queste devono pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni lavorativi dalla richiesta.
4. Verificata positivamente la completezza della documentazione, lo Sportello unico:
 - a) nel caso la procedura non preveda l'acquisizione di atti esterni alla Amministrazione comunale, adotta entro quindici giorni lavorativi il provvedimento finale;
 - b) nel caso la procedura preveda l'acquisizione di pareri e autorizzazioni esterni alla Amministrazione, entro quindici giorni convoca la conferenza di servizi da svolgersi in seduta unica entro i successivi quindici giorni. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza.
5. Il procedimento è espressamente concluso con provvedimento di:
 - a) approvazione senza prescrizioni, che accoglie l'istanza e costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento;
 - b) approvazione con prescrizioni, quando il progetto necessita di modifiche o integrazioni risolvibili mediante indicazione specifica o rinvio al rispetto della relativa norma. Il provvedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento alla condizione del rispetto delle prescrizioni poste;
 - c) diniego, che può essere adottato nei soli casi di motivata impossibilità a porre prescrizione al progetto presentato per la presenza di vizi o imperfezioni tecniche insanabili e comporta il rigetto della richiesta.
6. Decorso quindici giorni dal termine di cui al comma 4, lettera a), ovvero dalla seduta della conferenza di servizi di cui al comma 4 lettera b) senza che sia stato emanato il provvedimento conclusivo, lo stesso si intende acquisito; il prodursi di tale effetto è subordinato al pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti.
7. Restano ferme le procedure previste dalla legge regionale 22 dicembre 2004 n. 16, (Norme per il governo del territorio), quelle afferenti la media e grande distribuzione organizzata ai sensi della l.r. 1/2000, nonché le procedure regionali in vigore per le cave, gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti e le imprese a rischio di incidente rilevante.

**Articolo 7****Recupero delle aree industriali dismesse**

1. Si intendono per aree industriali dismesse, le aree:
 - a) che comprendano superficie coperta superiore a duemila metri quadrati;
 - b) nelle quali la condizione dismissiva, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su oltre il cinquanta per cento delle superfici coperte nelle aree di cui alla lettera a), si prolunghi ininterrottamente da oltre quattro anni.
2. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza delle condizioni di pericolo per la salute, per la sicurezza urbana e sociale e per il degrado ambientale e urbanistico, invita la proprietà dell'area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa, in coerenza con l'assetto insediativo e la programmazione urbanistica del territorio circostante l'area dimessa. La proposta di riutilizzo deve tra l'altro indicare:
 - a) le attività e funzioni che si intendono insediare;
 - b) gli interventi urbanistico-edilizi, infrastrutturali e per l'accessibilità coerenti e connessi con le funzioni che si intendono insediare;
 - c) il grado di risoluzione delle implicazioni eventualmente derivanti dalla dismissione con specifico riferimento alla eventuale presenza di inquinamento dei suoli, nel rispetto delle norme vigenti;
 - d) i tempi di interventi previsti;
 - e) il piano finanziario-imprenditoriale che sostiene il progetto.
3. In caso di mancata presentazione della proposta, o nel caso questa non risponda ai contenuti di cui al comma 3, il comune, previa diffida ad adempiere rivolta al proprietario, può provvedere ad acquisire ulteriori proposte mediante procedura ad evidenza pubblica. Al proprietario è sempre e in ogni caso riconosciuta la facoltà di subentrare nell'attuazione della proposta eventualmente accolta dall'amministrazione, previo riconoscimento al promotore della stessa di una indennità pari al cinque per cento del valore delle opere in progetto.
4. Resta comunque salvo il procedimento autorizzatorio delle grandi strutture di vendita così come previsto dall'articolo 9 del d.lgs. 114/1998 e conseguenti provvedimenti, nel caso di iniziative a carattere commerciale di grande distribuzione.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 8

Norma finanziaria

1. Alle spese previste dai precedenti articoli si provvede con le risorse annualmente stanziare alle relative UPB delle aree “Infrastrutturazione, tutela e valorizzazione del territorio”, e “Sviluppo economico”, dello stato di previsione delle spese del Bilancio 2007 e seguenti.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 9

Disposizioni finali

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.